

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 034/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella Riunione tenutasi in Roma il 29 ottobre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO U.S. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA LEVICO TERME/UNION RIPA LA FENADORA DEL 04.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Levico Terme di Levico Terme (Trento) ridetermina la sanzione inflitta alla società nell'ammenda di € 300,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SSDARL CITTA' DI CAMPOBASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOLDRINI MICHELE SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/M.C. FERMANA DELL'11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società SSDARL Città di Campobasso di Campobasso, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Boldrini Michele in 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo

3. RICORSO BENEVENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. AUTERI GAETANO SEGUITO GARA BENEVENTO/MONOPOLI DELL'11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 13.10.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Benevento Calcio s.r.l. di Benevento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo

4. RICORSO U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COZZA WALTER SEGUITO GARA SPORT CLUB MARSALA 1912/NOTO DEL 18.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 21.10.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Noto di Noto (Siracusa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO S.S.D. CITTA' DI CASTELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ENRICO CERBELLA SEGUITO GARA SSD CITTÀ' DI CASTELLO/VALDINIEVOLE MONTECATINI DELL'11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Castello di Città di Castello (Perugia), ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al sig. Cerbella Enrico in 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo

6. RICORSO A.C. BRA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAMOLETTO FABRIZIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, BRA/CARAVAGGIO DEL 10.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 14.10.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Bra a.s.d. di Bra (Cuneo), ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calc. Camoletto Fabrizio in 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.S.D. UNION ARZIGNANOCHIAMPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. POZZA STEFANO SEGUITO GARA UNION ARZIGNANO CHIAMPO/VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO DEL 18.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 21.10.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Union Arzignanochiampo di Arzignano (Vicenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO SPORT CLUB MARSALA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RICCOBONO VINCENZO SEGUITO GARA REGGIO CALABRIA/SPORT CLUB MARSALA 1912 DEL 14.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 15.10.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Sport Club Marsala 1912 di Marsala (Trapani). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO A.S.D. MONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SOSI MAURO SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/ASD MONTICELLI DEL 18.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 21.10.2015)

La C.S.A respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Monticelli di Ascoli Piceno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. BREDA ROBERTO SEGUITO GARA LATINA/TERNANA DEL 27.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 35 del 28.10.2015)

La C.S.A, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ternana Calcio S.p.a. di Terni, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al sig. Breda Roberto nell'ammenda di € 5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 29 ottobre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio